

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 maggio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 30.

**Disciplina per il riutilizzo di locali accessori,
di pertinenza di fabbricati e di immobili non
utilizzati.** (20R00118) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 31.

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità per
l'anno 2020.** (20R00119) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 32.

**Legge di stabilità della Regione Liguria per
l'anno finanziario 2020.** (20R00120) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 33.

**Bilancio di previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2020-2022.** (20R00121) ... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 34.

**Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca
nei concorsi della Regione Liguria per l'assun-
zione del personale.** (20R00122) Pag. 21

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 14.

**Bilancio di previsione della Provincia auto-
noma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-
2022.** (20R00078) Pag. 22

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2020, n. 9.

**Regolamento sull'armatura minima per strut-
ture massicce in calcestruzzo.** (20R00124) Pag. 23





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 30.

Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità, definizioni e condizioni

1. La regione promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non utilizzati da almeno cinque anni, con l'obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l'inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonché favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «locali accessori», quelli la cui superficie rientra nella definizione di cui al punto 15 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 2017, n. 316;

b) «pertinenze di un fabbricato», quelle indicate all'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «piano seminterrato», quello definito al punto 21 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 316/2017;

d) «immobile non utilizzato», quello costituito da superficie e volume totale, come definiti rispettivamente ai punti 12 e 19 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa appli-

cazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 316/2017, che risulti privo di attività e funzioni insediate da almeno cinque anni rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, condizione da attestare da parte del proprietario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni;

e) «fabbricato diruto», quello di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo, ma di cui sia possibile documentarne l'originario inviluppo planivolumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica;

f) «edificio rurale di valore testimoniale», quello definito all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni ed integrazioni e individuato come tale dai comuni nei propri piani urbanistici;

g) «territori montani, di retro-costa e urbani interni», quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanze tra le costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, è consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente reallizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati o relativi a edifici compresi in aree servite dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 di immobili non utilizzati, anche diruti, con esclusione di edifici rurali di valore testimoniale, è consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati o vengano allacciati alla rete delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli immobili non utilizzati, anche diruti, presenti nel territorio agricolo e boschivo dei comuni montani, di retro-costa e urbani interni, il riutilizzo per le funzioni di cui al comma 1 è consentito in presenza di idonee condizioni di accessibilità o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici e con l'obbligo di dotarsi, ove mancanti, di idonei impianti individuali per la depurazione delle acque.



5. Il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché il riutilizzo di fabbricati non utilizzati, è consentito a condizione dell'osservanza della disciplina dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi.

6. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salva-guardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Disciplina edilizia degli interventi

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'intervento consistente nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, di immobili non utilizzati, anche diruti, può essere realizzato attraverso interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il riutilizzo per uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è soggetto al reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento. Laddove non sia oggettivamente possibile il reperimento di un parcheggio nell'area di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di pari superficie, predeterminato dal comune per ogni zona o ambito del territorio comunale e con vincolo di utilizzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Art. 3.

Deroghe

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni. Resta comunque ferma e non de-

rogabile la disciplina dell'Assetto Inse-diativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi nonnativi «PU» (parchi urbani) e «ANI-CE» (aree non insediate - conservazione).

2. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione al comune della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), della SCIA o del permesso di costruire per la loro esecuzione. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri. Qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l'altezza media.

3. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nei termini indicati al comma 2 e, in particolare, quello dei parametri di aerilluminazione e dell'altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.

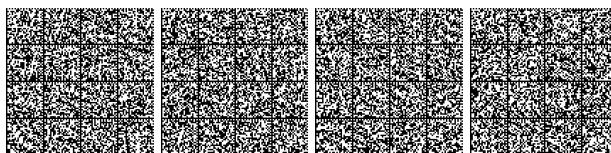
4. Per i seminterrati esistenti, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità per unità abitative autonome, è necessario rilevare che la concentrazione di gas Radon non sia superiore ai 300 Bq/m³. Qualora si rilevasse che la concentrazione di gas Radon sia superiore ai 300 Bq/m³ è obbligatorio effettuare degli interventi di bonifica finalizzati alla sua diminuzione.

Art. 4.

Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria

1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il comune abbia assunto l'eventuale deliberazione per l'individuazione di ambiti esclusi dall'applicazione delle norme della legge medesima.

2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.



3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 5.

Monitoraggio e clausola valutativa

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio della Regione Liguria i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.

2. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

3. A partire dal 31 dicembre 2020 e con cadenza annuale, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea legislativa un rapporto contenente:

a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, compresi i dati di cui al comma 1;

b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;

c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'art. 4.

4. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 6.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00118

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 31.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12. Riordino delle aree protette

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Al comma 6 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «strutture regionali», sono inserite le seguenti: «e viceversa».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15. Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

1. Al comma 7-bis dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «2019», è sostituita dalla seguente: «2020».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8. Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis — (Associazioni di pesca sportiva riconosciute). 1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.



2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

b) essere iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro) già operanti sul territorio regionale.».

2. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*f)* un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell'art. 2-*bis*, designato dalle rispettive associazioni;».

3. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/2019, è vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.».

4. Il comma 1-*bis* dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1. Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

1. Nella rubrica dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e nei castagneti», sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole: «Per i boschi cedui», sono le inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 7,»;

b) le parole: «e per i castagneti», sono soppresse;

c) alla lettera *a)* le parole: «15 maggio», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

d) alla lettera *b)* le parole: «30 aprile», sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio»;

e) alla lettera *c)* le parole: «16 ottobre al 31 marzo», sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre al 15 aprile»;

f) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* per i cedui di castagno e robinia, con copertura riferita a tali specie superiore al 75 per cento, indipendentemente dall'altitudine, dal 1° settembre al 30 giugno.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I termini di chiusura dell'epoca dei tagli indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano.».

4. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora ricorrano specifiche circostanze ambientali e climatiche che determinino gravi limitazioni dei lavori nei periodi indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'Ispettorato agrario può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni anche limitatamente a determinate categorie forestali o aree geografiche, tenuto conto della presenza del riscoppio vegetativo.».

5. I commi 3 e 4 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

6. Al comma 6 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Ente delegato», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato Agrario».

7. Il comma 7 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sono consentiti in qualsiasi epoca i tagli connessi ad interventi di miglioramento colturale, quelli necessari alla realizzazione di cantieri di formazione, nonché i tagli nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, funzionali e necessari all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi.».

8. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l'anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolemento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.».



Art. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione

1. Nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in più enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l'incarico di direzione apicale di più di un ente ovvero di struttura anche regionale, l'incarico si può configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza. Con determinazione del direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell'ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilità di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all'art. 15-bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59. Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria.

1. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «da almeno un quinquennio», sono soppresse.

Art. 7.

Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio

1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio regionale, di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di scala, la Regione, quale stazione unica appaltante, può concludere accordi quadro, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia, con uno o più operatori economici per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio.

2. La durata degli accordi quadro di cui al comma 1 non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

3. Possono aderire agli accordi quadro stipulati dalla Regione gli enti locali del territorio regionale.

4. Gli appalti basati sugli accordi quadro di cui al comma 1 non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate negli stessi, in particolare nel caso in cui l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico.

5. Per l'aggiudicazione degli appalti tramite accordi quadro, la Regione e gli enti locali aderenti applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli oneri derivanti dall'adesione agli accordi quadro successivi alla stipula dei relativi contratti da parte degli enti locali aderenti fanno carico agli stessi. In particolare, sono a carico degli enti locali aderenti, in quanto conseguenti all'attuazione dei contratti di adesione, le eventuali spese per la gestione di contenziosi, le spese tecniche di progettazione di eventuali variazioni non sostanziali, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1. Legge sulla crescita

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2016, è inserito il seguente:

«A tal fine la Giunta, le parti sociali e le componenti della società regionale sono chiamate a un confronto preventivo per condividere linee di azione e provvedimenti per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Liguria. Gli impegni reciproci assumono la forma di un patto pluriennale denominato "Patto per il lavoro", soggetto all'aggiornamento e al monitoraggio delle stesse parti firmatarie per verificare l'efficacia e l'impatto delle misure adottate in termini di sviluppo e occupazione.».

Art. 9.

Contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione Banco Alimentare della Liguria - Onlus, finalizzati al sostegno dell'attività di recupero delle eccedenze alimentari svolta dalla medesima per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione in favore di persone e nuclei familiari in situazioni di povertà e di emarginazione sociale.

2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede a seguito di presentazione di domanda di contributo corredata da una relazione sull'attività programmata.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 4 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9. Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«f-bis) valorizzazione dei luoghi della Resistenza antifascista e della lotta partigiana attraverso censimento, sistemazione, restauro, conservazione e recupero di mo-



numenti, aree, sentieri o immobili aventi valore di testimonianza storica in quanto teatro di episodi particolarmente significativi.».

2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi nei limiti di euro 25.000,00 allocati alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Sostegno alla pratica dello sport paralimpico

1. Al fine di promuovere la pratica dello sport paralimpico, la Regione sostiene le associazioni sportive liguri aderenti al Comitato Italiano Paralimpico impegnate con i propri atleti e/o le proprie squadre in attività di livello nazionale e/o internazionale, con un Fondo ad esse destinato quantificato in euro 100.000,00.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41. Riordino del Servizio sanitario regionale

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali*). — 1. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali lo stesso è stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:

a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;

b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;

c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il *tutor* deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la commessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i *tutor* individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L'Università degli studi di Genova, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.

4. Il medico specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4. Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2004, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione valorizza altresì il ruolo dell'Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti (ANGLAT) e dell'Associazione per la ricerca sulle psicosi e l'autismo (ARPA), anch'esse aderenti alla F.A.N.D. di cui al comma 1.».

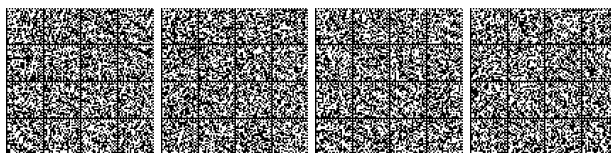
Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33. Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale.

1. Il titolo della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell'assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilità e per l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI-bis.».



3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «piano», è sostituita dalla seguente: «programma»;

b) dopo le parole: «regionale dei trasporti», sono inserite le seguenti: «all'interno del PRIIMT di cui al Capo VI-bis»;

c) alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le parole: «, nonché degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale».

4. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «aggiudicatario del servizio», sono inserite le seguenti: «, individuato ai sensi del comma 1.».

5. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ad evidenza pubblica», sono soppresse e dopo le parole: «di trasporto», sono inserite le seguenti: «previste dalla normativa comunitaria e statale».

6. Dopo il Capo VI della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Capo VI-bis (*Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)*).

Art. 29-bis (*Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti*). — 1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento per la politica regionale avente ad oggetto l'assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale.

2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico-finanziaria, fra cui quelli in materia di portualità, di aeroportualità e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalità:

a) definire gli obiettivi e le azioni strategiche volti a superare le condizioni di carenza strutturale e funzionale dell'assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo l'integrazione delle politiche regionali in materia, rispetto alle iniziative infrastrutturali strategiche di interesse comunitario e nazionale, nonché rispetto agli interventi di competenza dei gestori delle infrastrutture, dell'ANAS e degli enti locali;

b) migliorare le condizioni di connettività con le altre regioni e con i Paesi europei per perseguire la competitività e lo sviluppo socio-economico, anche mediante lo sviluppo della rete delle piste ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di trasporto pubblico;

c) potenziare le condizioni di accessibilità del territorio e di riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare riguardo alle situazioni di criticità, attraverso azioni di integrazione e coordinamento con le reti infrastrutturali di competenza statale e con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire migliori condizioni di vivibilità per i cittadini, anche mediante elaborazione di piani di mobilità alternativa;

d) realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e di merci mediante lo sviluppo dell'integrazione modale, l'uso di piattaforme informative digitali, nonché mediante il consolidamento di piattaforme logistiche oltre appennino correlate al sistema della portualità commerciale;

e) efficientare i costi esterni del sistema dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio e l'integrazione delle modalità di trasporto, lo sviluppo della rete ferroviaria, la promozione dell'uso dei mezzi pubblici e di mobilità condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di qualità, nonché la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione e la promozione di interventi di ricerca e innovazione per incrementare la qualità del sistema complessivo della mobilità e dei trasporti.

3. Il PRIIMT si compone:

a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo all'assetto delle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali ed aeroportuali, della ciclabilità, delle infrastrutture intermodali e per la logistica e relativo alla domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di cui al comma 4;

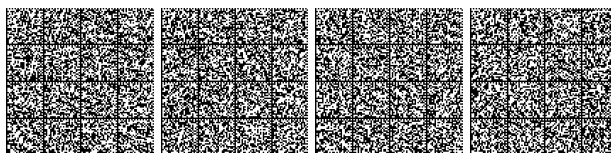
b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati attesi, i relativi indicatori, nonché i criteri di assegnazione delle risorse regionali;

c) dell'individuazione degli interventi di coordinamento e di integrazione delle politiche regionali sulla mobilità e sui trasporti da promuovere in relazione agli atti di programmazione comunitaria, statale e locale;

d) delle linee strategiche e degli indirizzi per orientare gli atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei comuni, delle autorità di sistema portuale e degli altri enti pubblici e privati di gestione;

e) dell'individuazione del quadro delle risorse attivabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e l'attuazione delle azioni a tal fine necessarie.

4. Al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle opere infrastrutturali strategiche in corso di realizzazione, di progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti statali e locali e dei relativi strumenti economico-finanziari, nonché di monitorare il rispettivo stato di avanzamento e le situazioni di eventuale criticità, è predisposto dalle strutture regionali competenti il «cruscotto informativo regionale», consultabile da parte di terzi, avvalendosi anche dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli 3 e seguenti della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 29-ter (*Procedimento di formazione del PRIIMT*). — 1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare da trasmettere per l'avvio della procedura di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica - VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38. Disciplina della Valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il progetto del PRIIMT è elaborato sulla base del documento propedeutico, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell'avvenuta adozione è data pubblicità, anche ai fini della procedura di VAS di cui all'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, contenente l'indicazione della data in cui i relativi atti sono resi consultabili nel sito informatico regionale, da pubblicarsi entro dieci giorni dalla data di adozione del progetto. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.

4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale formula la proposta di approvazione del PRIIMT al Consiglio regionale, comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS.

5. Il PRIIMT, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

6. La deliberazione di approvazione del PRIIMT, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

7. Le varianti al PRIIMT diverse dalle modifiche rientranti nel campo di applicazione dell'aggiornamento di cui all'art. 29-quater sono assoggettate alla procedura di cui al presente articolo.

8. Il PRIIMT entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 29-quater (*Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PRIIMT*). — 1. Per assicurare l'attuazione del PRIIMT, la Giunta regionale, di norma ogni biennio, approva il programma delle azioni di intervento, corredato da eventuali aggiornamenti, definendo le relative modalità, la tempistica e, in particolare, le opere prioritarie da promuovere, anche mediante stipula di protocolli di inte-

sa con le amministrazioni e gli enti interessati, ed individuando, per le opere di cui sia previsto il cofinanziamento da parte della Regione, le risorse a tal fine necessarie, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), con la relativa Nota di aggiornamento, con il bilancio di previsione e con i documenti di programmazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale, anche al fine dell'aggiornamento della programmazione di cui al comma 1, approva il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all'art. 29-bis, comma 4. Tale documento prevede:

a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;

b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate nell'anno precedente attraverso il DEF;

c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste e alle risorse a tal fine individuate.

Art. 29-quinquies (*Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture*). —

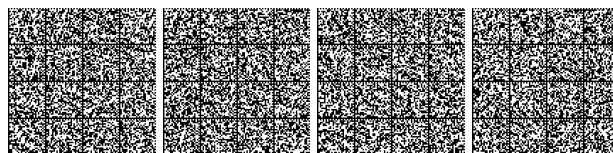
1. Nelle more dell'approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Città Metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:

a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile, ivi comprese le relative opere d'arte, realizzazione e potenziamento di aree destinate a parcheggi pubblici, nonché di marciapiedi e di spazi pubblici funzionali all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle persone con mobilità ridotta, ricadenti nelle zone sia urbane sia extraurbane;

b) miglioramento delle condizioni della mobilità e della circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di una più efficace integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle esigenze e priorità di intervento, nonché delle criticità infrastrutturali presenti sul territorio, e tenuto conto delle risorse economico-finanziarie disponibili a bilancio, definisce le priorità, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti nel comma 1. Tale deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

3. Con successivo provvedimento, da assumere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, i contributi sono concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.»



7. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I procedimenti di concessione dei contributi già perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai sensi delle lettere b-bis), b-ter) e i-bis) del comma 1 dell'art. 32 e di cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre 2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita.».

8. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti:

«b-bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli Aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana);

b-ter) legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse);».

9. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«i-bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità - P.I.M.), con esclusione dell'art. 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana);».

Art. 15.

Norma per la copertura finanziaria dell'art. 14

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 29-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 29-quinquies della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 282.404,14 per l'anno 2020, in euro 307.425,29 per l'anno 2021, in euro 325.025,03 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2

«Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. Testo unico in materia di commercio

1. Alla parte 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell'Allegato A della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocità di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.»;

b) al punto 2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzati per funzioni produttive e commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocità di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

c) al punto 3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocità di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

d) al punto 4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocità di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 17.

Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. Organizzazione turistica regionale

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «30 settembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».



Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34. Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. La Giunta regionale, sentite le parti sociali e le componenti della società regionale, approva un Programma triennale per l'impiego del Fondo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.»;

b) alla fine del comma 15 sono aggiunte le parole: «La relazione deve prevedere l'indicazione degli interventi e dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi di attuazione e i soggetti coinvolti, la quantificazione dei finanziamenti concessi ripartita per i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonché le eventuali criticità riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle.».

Art. 19.

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2. Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «per progetti finalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «progetti implicanti anche l'acquisto di immobili finalizzati alla presenza di sedi periferiche dell'Università di Genova».

Art. 20.

Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del «plastic free»

1. La Regione Liguria, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui alle direttive (UE) n. 2018/851 e n. 2018/852 e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente di cui alla direttiva (UE) n. 2019/904, promuove e sostiene iniziative «plastic free» dirette a favorire la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonché a prevenire l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, attraverso campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati, con l'obiettivo di favorire comportamenti consapevoli e virtuosi che tutelino l'ambiente.

2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare, la Giunta regionale può promuovere, anche tramite accordi con altri enti o aziende pubbliche operanti nei settori interessati, iniziative di compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi anche a valere

sul gettito del tributo di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle risorse di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Giunta regionale può promuovere concorsi di idee al fine di individuare modalità ulteriori e innovative di incentivazione del riciclo della plastica e dell'alluminio.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con le associazioni di gestori di stabilimenti balneari e i comuni interessati finalizzati all'abbandono dell'utilizzo di plastiche monouso negli stabilimenti balneari e azioni ed interventi mirati al recupero dei rifiuti in mare e sulle spiagge, nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione in tema di difesa dell'ambiente marino rivolte ai fruitori del litorale.

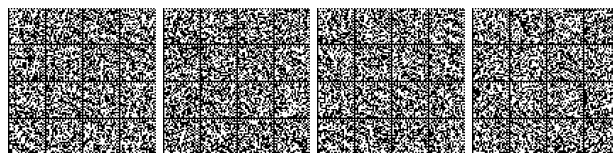
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con associazioni di categoria, camere di commercio e i comuni interessati al fine di favorire la diffusione di azioni «plastic free» presso attività commerciali e industriali del territorio, che prevedano la riduzione delle plastiche e l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.

6. In attuazione degli accordi di cui ai commi 4 e 5, i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alla TARI (tassa rifiuti), a beneficio dei soggetti che attuano le pratiche di prevenzione individuate.

7. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per la realizzazione delle azioni di promozione previste dal presente articolo e per la determinazione di misure compensative a favore dei comuni, fra cui il riconoscimento di priorità e premialità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Art. 21.

*Contributo acquisto dispositivi di allarme
«anti abbandono»*

1. In fase di prima applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 172, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi) e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti residenti in Liguria con reddito imponibile complessivamente riferito al nucleo familiare fino a euro 28.000,00 aventi fiscalmente a carico bambini di età inferiore ai quattro anni, è concesso un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 (Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore ai quattro anni) acquistati nel periodo dal 2 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020.

2. Il contributo è concesso con le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, fino alla concorrenza di euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 22.

*Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018,
n. 29. Disposizioni collegate alla legge di stabilità per
l'anno 2019.*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 29/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria», sono sostituite dalle seguenti: «e degli altri enti gestori delle aree protette della Liguria»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «alla copertura», sono sostituite dalle seguenti: «all'anticipazione»;

c) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«b) enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni»;

d) la lettera c) del comma 3, è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008,
n. 10. Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2008.*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Dall'anno 2020 il termine di cui al comma 8 è ridotto a diciotto mesi.»;

b) al comma 9, dopo le parole: «comma 8», sono inserite le seguenti: «e 8-*bis*».

Art. 24.

*Interventi infrastrutturali stradali finanziati
sul Fondo strategico regionale*

1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per interventi di viabilità sulle strade provinciali e comunali finanziati con risorse del Fondo strategico regionale ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni ed integrazioni, debbono procedere alla consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il definanziamento automatico ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

*Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007,
n. 15. Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge
finanziaria 2007).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di meglio garantire l'esercizio a livello complessivo della funzione di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare A.Li.Sa., per le funzioni ad essa trasferite con legge regionale 29 luglio



2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria) e successive modificazioni ed integrazioni, alla contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento fino all'ammontare totale della disponibilità di cui al comma 1.».

Art. 26.

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18. Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario.

1. Al comma 4-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «2019», sono inserite le seguenti: «e 2020».

Art. 27.

Erogazione Fondi rinnovo materiale rotabile

1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, a seguito della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei Fondi, nelle more del riversamento degli importi da parte del medesimo Ministero, la Regione è autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate sui Fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 28.

Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1. Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con il Consiglio delle Autonomie Locali», sono sostituite dalle seguenti: «con la struttura di supporto del CAL».

Art. 29.

Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di missioni ai sensi del comma 1, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. È, altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale dei consiglieri, rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale dei medesimi consiglieri e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.».

Art. 30.

Modifica alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8. Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di missioni ai sensi del comma 3, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. È, altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale del componente del Co.Re.Com., rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale del medesimo componente e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.».

Art. 31.

Costituzione di società in house nell'ambito delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, possono costituire società *in house* che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche riguardanti le attività logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari.

2. Le procedure assunzionali del personale delle società di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli oneri relativi alla costituzione e alla gestione delle società di cui al comma 1 sono a carico delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale alle stesse assegnate.

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9. Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) finanziati da soggetti pubblici, è riconosciuta alle aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per spese tecniche e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte.».



Art. 33.

Fondo straordinario per l'acquisto o locazione finanziaria di autoveicoli a basso impatto ambientale

1. Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, è istituito un Fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di euro 70.000,00 per la concessione di contributi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuti «*de minimis*» di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, a favore dei titolari di licenza di taxi, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria di veicoli a basso impatto ambientale, dotati di trazione elettrica o ibrida.

2. La Giunta regionale determina i criteri e definisce i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, individuando eventuali priorità degli interventi da finanziare.

3. I contributi sono corrisposti nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 5.000,00, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicoli a trazione ibrida e euro 8.000,00, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicolo a trazione elettrica.

4. In caso di acquisto o locazione finanziaria di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap si applica quanto previsto dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 4 «Altre modalità di trasporto», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 34.

Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25. Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea.

1. Alla fine del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la parola: «consecutivi».

Art. 35.

Prestito straordinario agevolato

1. Al fine di garantire al commissario *ad acta* per le funzioni di Governo dell'ambito territoriale ottimale Imperia ovest per il servizio idrico integrato, le risorse indispensabili allo svolgimento del mandato e dei compiti attribuiti dal decreto del Presidente della Regione Liguria 16 settembre 2019, n. 5372, è concesso un prestito agevolato alla Provincia di Imperia dell'importo di euro 150.000,00 vincolati alle attività del commissario *ad acta* come determinate dal decreto del Presidente della Regione n. 5372/2019.

2. L'importo di cui al comma 1 deve essere restituito in due rate annue entro l'anno 2022 senza oneri.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 1 «Sistema di protezione civile», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 75.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 75.000,00 per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 3 «Riscossione crediti di medio-lungo termine» del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33. Testo unico in materia di cultura

1. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Istituzioni culturali di interesse regionale). —

1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale.

2. Ai fini della partecipazione al bando, l'attività culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all'art. 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale.

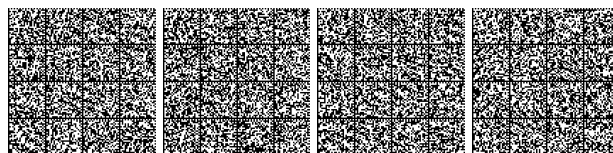
3. La graduatoria, ad esito dell'istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l'intero triennio della sua validità, secondo la disponibilità del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi.

4. Il bando è attivato esclusivamente ove sia presente disponibilità di bilancio per il primo dei tre anni di validità. In caso contrario, l'avvio del bando per il triennio è rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilità.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.»

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Istituti storici della Resistenza). — 1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all'attività istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attività svolte».



te nell'ultimo anno, nonché dal programma delle attività previste per l'anno di riferimento e può sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali è definita la quota da destinare alla Sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.»

Art. 37.

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32. Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

1. Il comma 4-bis dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 38.

Disposizioni transitorie sui mandati dei Presidenti e dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino.

1. Al fine di una omogenea durata quinquennale dei mandati dei Consigli degli Enti parco, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano i mandati dei Presidenti e dei componenti dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino.

2. I Presidenti in carica sono nominati commissari straordinari con i poteri di Presidente e Consiglio, sino alla costituzione dei nuovi organi.

3. La Regione avvia le procedure di costituzione entro il 31 gennaio 2020.

Art. 39.

Organismo indipendente di valutazione

1. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite dalla vigente legislazione statale e regionale all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'art. 24-bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato l'OIV monocratico in carica alla data del 31 dicembre 2019 sino alla data del 30 giugno 2020.

Art. 40.

Modifica alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22. Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«h-bis) le iniziative che favoriscono la promozione, il sostegno e la valorizzazione della tradizione e della musica corale bandistica compresa l'attività di educazione musicale, l'avviamento al canto e all'uso degli strumenti musicali da parte delle corali e delle bande musicali.».

2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all'art. 9, comma 1, lettera h-bis) della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni ed integrazioni sono concessi contributi nei limiti di euro 5.000,00 allocati alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 41.

Misure di salvaguardia per l'edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del disagio abitativo, la Regione interviene per ridurre l'eventuale impatto finanziario che possa derivare dalle disposizioni in itinere di revisione della disciplina della tassazione degli immobili per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia liguri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 una quota pari a 1.000.000,00 di euro, per l'anno 2020, è accantonata nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri Fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 42.

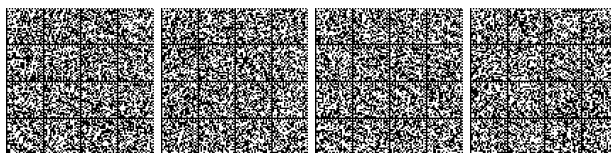
Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, commi da 3 a 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 43.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00119

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 32.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2020-2022, per l'anno 2020 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011) alla presente legge.

Art. 2.

Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2020 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

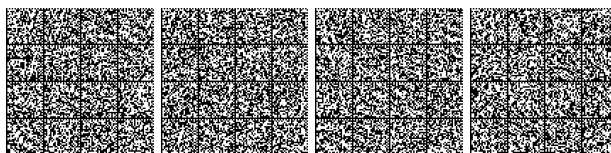
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società *in house* della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.



5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2020, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2020, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale e alle società *in house* della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatici approvati dalla Regione.

18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia l'utilizzo di sistemi di videoconferenza e di *collaboration* digitale, onde consentire la partecipazione a distanza; entro il 30 settembre 2020 la Giunta regionale elabora apposite linee guida in materia di partecipazione a missioni laddove sia prevista altresì la videoconferenza.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società *in house* della Regione, per l'anno 2020, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

21. Per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l'amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell'anzidetta legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

22. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.



Art. 3.

Misure di riduzione della pressione fiscale

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di immatricolazione di un motociclo nuovo di categoria «Euro 4» e successivi, con sostituzione di un motociclo appartenente alle categorie «Euro 0» o «Euro 1» realizzata attraverso la demolizione, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e le due annualità successive. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.

2. Per l'anno 2020 per i ciclomotori e i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.

3. A decorrere dal 2020, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap dall'art. 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dall'art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all'art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni e l'esenzione è rilasciata su specifica richiesta ad istanza di parte, secondo le modalità applicative già previste per il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica a favore dei soggetti portatori di handicap.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non si applica la tassa sulle concessioni regionali limitatamente alla voce indicata al numero d'ordine 4, sub a), della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio «stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie».

5. L'art. 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

Detrazioni dall'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia

1. Per l'anno d'imposta 2020, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari a 28,00 euro complessivi, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

2. Qualora l'imposta dovuta sia minore della detrazione di cui al comma 1, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2020

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonché la crescita di nuova imprenditorialità nei settori a basso impatto ambientale e della *green economy*, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.

2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1, le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialità giovanile risulti maggioritario.

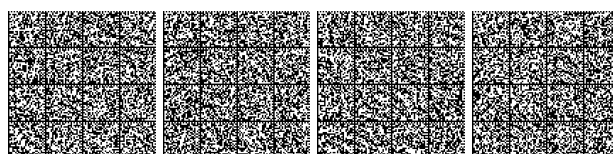
3. Il grado di imprenditorialità giovanile ai sensi del comma 2, viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell'impresa, qualora la percentuale di giovani di età inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione:

a) per le società di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento;

b) per le società di persone e cooperative percentuale di soci dell'impresa superiore al 50 per cento;

c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento.

4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche individuati dai seguenti codici divisione ATECO 2007: 38.11.00 38.12.00 38.21.01 38.21.09 38.22.00 38.31.10 38.32.10 38.32.20 38.32.30 39.00.01 39.00.09 43.29.02 55.10.00 55.20.10 55.20.20 55.20.30 55.20.51 55.30.00 56.10.11 56.10.12 56.10.20 56.10.30 56.10.41 56.10.42 56.10.50 56.21.00 56.29.10 56.29.20 56.30.00 72.11.00 72.19.01 72.19.09 72.20.00 77.21.01 81.30.00.



5. L'esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione non ecceda euro due milioni.

6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».

8. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Alla fine della lettera a) del comma 11 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo».

2. Dopo il comma 14 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria)

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. A seguito dell'operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell'Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell'importo massimo annuo sopra fissato.».

3. Al comma 1-ter dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2006) e all'art. 22, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2013)

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici».

2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la Giunta regionale può, con proprio atto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del dirigente competente in materia di tributi può».



Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00120

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 33.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 19 al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 31 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Stati di previsione dell'entrata
e della spesa*

1. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.983.619.222,76 e di cassa per euro 10.289.132.945,85 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.983.619.222,76 e pagamenti per euro 10.289.132.945,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste

entrate di competenza per euro 5.884.909.883,16 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.884.909.883,16 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.845.718.283,29 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.845.718.283,29 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'art. 3. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2020, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016, 2019).

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 57.650.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 37.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;



c) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2019 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nell'importo di euro 31.615.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208/2015, nell'importo di euro 36.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 16.444.500,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 8.776.463,44 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.308.971,43 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 4.

Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale

1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) e dall'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00.

2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

4. In riferimento a quanto stabilito al comma 1, la Giunta regionale è inoltre autorizzata alla conversione, mediante rifinanziamento, dei mutui contratti, in corso



di ammortamento, con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con altri soggetti autorizzati, secondo le modalità e condizioni previste dalla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1298 del 14 novembre 2019, nell'importo massimo di euro 200.895.042,14.

5. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui trovano copertura finanziaria mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui si prevede l'estinzione anticipata. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 5.

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» - Programma I «Fondo di riserva» sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari ad euro 11.921.001,36, euro 11.920.744,58 ed euro 12.822.470,66;

b) fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, pari ad euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2020, pari ad euro 329.790.459,40.

Art. 6.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio 2020 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.

Art. 7.

Fondi speciali

1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2020, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'apposito allegato alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.

Art. 8.

Erogazione al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione» Programma 01 «Organi Istituzionali» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00121

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 34.

Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi della Regione Liguria per l'assunzione del personale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

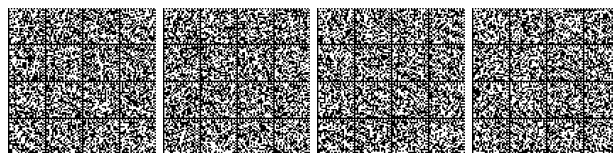
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Le procedure di reclutamento del personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali sono svolte in conformità all'art. 35, comma 3, lettera e-ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni e alle specifiche disposizioni in tema di concorsi pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento



recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al titolo di dottore di ricerca, ove il concorso sia bandito per titoli ed esami e risulti coerente rispetto al profilo richiesto, è attribuito un punteggio. Tale punteggio è superiore a quello attribuito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione post laurea di durata inferiore a tre anni.

Art. 2.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00122

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 14.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 24 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata
e stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma

di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in 6.166.497.571,19 euro e in termini di cassa in 5.990.877.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in 5.708.313.577,91 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in 5.346.838.804,05 euro.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3.

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2020, per un importo massimo di 150 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

20R00078



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2020, n. 9.

Regolamento sull'armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 8/Sez. Gen. del 20 febbraio 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
dell'11 febbraio 2020, n. 89;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere massicce di calcestruzzo per opere di protezione, come briglie e traverse, contrafforti, setti portanti massicci e simili, nonché per le opere ingegneristiche in genere; esso integra le disposizioni vigenti sul dimensionamento e sulla realizzazione di opere in calcestruzzo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) elemento strutturale massiccio in calcestruzzo: elemento con dimensione minima $\geq 0,8$ m;

b) calcestruzzo armato: calcestruzzo con contenuto di armatura pari almeno al minimo secondo le vigenti «Norme tecniche per le costruzioni» (di seguito NTC 2018), emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, tenuto conto che può essere necessaria l'aggiunta di armature ai fini della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE) ai sensi delle NTC 2018;

c) calcestruzzo debolmente armato: elementi di calcestruzzo con contenuto di armatura inferiore al minimo di cui alla lettera b), che tuttavia non sono verificabili secondo le prescrizioni per elementi non armati;

d) calcestruzzo non armato: sezioni di calcestruzzo verificabili, senza aggiunta di armature, agli stati limite secondo le prescrizioni per elementi non armati, che però in determinate zone possono contenere armature, che possono essere prese in considerazione per verifi-

che puntuali o localizzate della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE);

e) armatura minima: armatura che, indipendentemente dalle verifiche della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi e di Stati Limite di Esercizio, è necessaria per prevenire collassi improvvisi o eccessiva fessurazione, ovvero per resistere alle tensioni interne nel calcestruzzo;

f) classi di conseguenza: le classi da CC1 a CC3 definite dalla norma UNI EN 1990 (Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale) per le conseguenze dannose ad esito di particolari eventi.

Art. 3.

Nozioni di base

1. Per la determinazione dell'armatura minima e per l'esecuzione di opere in calcestruzzo non armato va fatto riferimento alle NTC 2018.

2. Secondo il capitolo 12 delle NTC 2018, in mancanza di specifiche indicazioni desumibili dalle stesse, possono essere applicati anche altri codici internazionali in vigore, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle NTC. Per le briglie si applicano in particolare:

a) con riguardo alle opere di calcestruzzo non armato o debolmente armato, il capitolo 12 della norma UNI EN 1992-1-1:2005;

b) per l'impiego di calcestruzzo non armato o debolmente armato per la costruzione di briglie, il documento normativo austriaco ONR 24802.

Art. 4.

Determinazione del contenuto minimo di armatura

1. La trasmissione di sollecitazioni assiali di tiro o di tensoflessione da zone di calcestruzzo armate a zone non armate va evitata. Per evitare rotture fragili tra una zona armata e l'elemento di appoggio, il contenuto di armatura non può essere inferiore al contenuto minimo indicato nell'art. 1, figure 1 e 2, dell'allegato A.

2. Per gli elementi con sviluppo bidimensionale per i quali, in base al dimensionamento agli stati limite, non è necessaria alcuna armatura, può essere impiegato calcestruzzo non armato o debolmente armato secondo le seguenti indicazioni:

a) le opere delle classi di conseguenza CC1 e CC2 possono essere eseguite con calcestruzzo non armato o debolmente armato;

b) le opere della classe di conseguenza CC3 devono essere eseguite con calcestruzzo armato. Se si osservano le regole esecutive di cui al presente art. 4 e le misure per la riduzione dell'ampiezza delle fessure di cui all'art. 5, le opere di protezione della classe CC3 possono essere eseguite con calcestruzzo debolmente armato.



3. Le opere sono classificate in classi di conseguenza secondo i seguenti criteri:

a) si classificano nelle classi di conseguenza CC1 e CC2 le opere il cui collasso comporta solo effetti medi o modesti (locali) sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette;

b) si classificano nella classe di conseguenza CC3 le opere il cui collasso comporta effetti notevoli sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette. L'esecuzione con calcestruzzo leggermente armato è ammessa solo se le azioni dinamiche sono di entità trascurabile.

4. Per la riduzione a scalare dell'armatura nelle zone in cui il contenuto minimo non viene raggiunto valgono i seguenti criteri, indicati anche nell'art. 2 dell'allegato A:

a) la riduzione della sezione di armatura da una zona a quella contigua non dovrebbe essere maggiore del 50 per cento;

b) le riduzioni di armatura dovrebbero essere spaziate di almeno 100 cm, ovvero di una misura pari ad almeno l'altezza utile della sezione d (altezza utile secondo la norma UNI EN 1992-1-1).

5. Le opere possono essere eseguite con calcestruzzo non armato, se sono soddisfatte le verifiche di cui alle seguenti lettere a) e b). In tutti gli altri casi va utilizzato calcestruzzo debolmente armato ai sensi del comma 7:

a) la resistenza assiale N_{Rd} della sezione non armata, calcolata secondo la norma UNI EN 1992-1-1, punto 12.6, anche in funzione dell'eccentricità, deve essere maggiore della forza assiale agente N_{sd} ;

b) per gli elementi in calcestruzzo non armato si deve verificare che in tutte le situazioni critiche, nei giunti di lavoro orizzontali sottoposti all'azione della forza assiale caratteristica e della pressione idrostatica non possano formarsi, nella zona sottoposta a tiro, fessure con profondità a maggiore della metà dell'altezza della sezione $h/2$ (vedi art. 3, figura 1, e art. 4, formula 1, dell'allegato A). L'altezza residua (calcolata come altezza totale della sezione h - profondità della fessura a) deve essere in grado di trasmettere il taglio agente, secondo la formula 2 dell'art. 4 dell'allegato A.

6. Per le zone dell'elemento prive di armatura, la verifica della durabilità dell'armatura (ampiezza delle fessure) risulta superflua.

7. L'armatura minima degli elementi di calcestruzzo debolmente armati può essere ridotta in base ai criteri di cui all'art. 4, figura 1, dell'allegato A. Per l'ottimizzazione dell'armatura minima degli elementi massicci sottoposti a flessione si seguono le indicazioni del documento normativo ONR 24802, secondo cui l'armatura minima viene ridotta della radice quadrata del rapporto tra armatura allo stato limite ultimo e armatura minima, secondo la formula 3 dell'art. 4 dell'allegato A.

8. Gli elementi di calcestruzzo non armato o debolmente armato devono essere rinforzati con un'armatura di ripartizione delle fessure. Tale armatura può essere ridotta, se si rispettano le misure per la riduzione dell'ampiezza delle fessure indicate all'art. 5.

Art. 5.

Misure per la riduzione dell'ampiezza delle fessure

1. L'armatura di ripartizione delle fessure citata all'art. 4, comma 8, può essere ridotta, se vengono adottate idonee misure di controllo della fessurazione e se l'effettivo rispetto dell'ampiezza delle fessure viene verificato sulle opere finite; una misura idonea può essere il ricorso ad un'opportuna miscela di calcestruzzo con ridotto sviluppo di calore di idratazione e con adeguato sviluppo della resistenza a trazione.

2. Se si riduce l'armatura utilizzata per limitare l'ampiezza delle fessure, è necessario osservare le prescrizioni di cui ai commi da 3 a 14 del presente articolo.

3. Per il calcestruzzo da impiegare si devono definire le specifiche del calcestruzzo a prestazione garantita o del calcestruzzo a composizione richiesta ai sensi della norma UNI EN 206.

4. Qualora le verifiche della resistenza minima e di tutti gli altri requisiti richiesti per il calcestruzzo indurito (ad esempio: la resistenza al gelo) non si possano eseguire dopo ventotto giorni di maturazione, è ammessa la verifica dopo cinquantasei giorni di maturazione.

5. La temperatura del calcestruzzo fresco non può essere superiore a 25°C.

6. Le temperature esterne sul luogo di impiego devono restare entro un intervallo tra 5°C e < 30°C nel corso di tutte le operazioni di getto fino al raggiungimento di una resistenza di 5 N/mm²; in caso contrario si dovrà fornire la prova che l'effetto della temperatura ambientale può essere compensato mediante idonee misure.

7. I tempi di disarmo devono essere tassativamente maggiori di 48 ore.

8. Gli elementi strutturali massicci in calcestruzzo devono essere trattati dopo il getto fino al raggiungimento di almeno il 50 per cento della resistenza alla compressione caratteristica. La cura deve comunque protrarsi per almeno 72 ore dal getto. Detta cura può consistere, ad esempio, nell'applicazione di una pellicola protettiva o nella copertura delle superfici degli elementi mediante un telo chiaro in tessuto non tessuto.

9. Qualora la temperatura degli elementi realizzati sia maggiore di quella ambientale, il tempo di cura deve essere prolungato, fino a quando la temperatura dell'elemento scende sotto la temperatura ambientale.

10. L'aumento della temperatura adiabatica nel calcestruzzo a sette giorni non può superare il limite di $\Delta T_{adiab,7d} = 25^\circ\text{C}$. La prova deve essere fornita dal fornitore di calcestruzzo.

11. La somma tra la temperatura del calcestruzzo fresco e l'aumento della temperatura adiabatica dopo sette giorni non può essere maggiore di 45°C. Per il controllo si raccomanda di effettuare misure di temperatura a campione in sito.



12. In caso di raffreddamento degli elementi, si può tener conto degli effetti sullo sviluppo di temperatura.

13. Per opere massicce, come briglie per torrenti, in caso di condizioni climatiche avverse o di calcestruzzo preconfezionato con prestazioni non meglio identificabili, per il calcolo del valore della resistenza a compressione può essere assunto un fattore di riduzione pari a $\alpha_{cc} = 0,85$.

14. Nel caso di verifiche periodiche di qualità si può garantire una adeguata sicurezza considerando $\alpha_{cc} = 1,0$ e il coefficiente di sicurezza per il calcestruzzo $\gamma_c = 1,5$.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 febbraio 2020

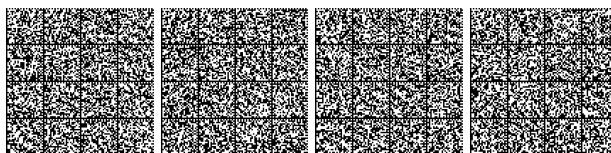
Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

20R00124

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-021) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

